

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1954

(20^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

« Disposizioni delle concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato » (245) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 319, 323
BARBARO	323
CANEVARI	320
CAPPELLINI	321
CERABONA	320
CROLLALANZA	321
MASSINI	319
PORCELLINI	320
TERRAGNI	322
VACCARO	323
VOCOLI	322

« Agevolazioni tributarie e concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi » (598) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	317, 318, 319
AMIGONI, <i>relatore</i>	318, 319
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	318

« Norme concernenti l'ordinamento di alcune categorie del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (615) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 323, 324
FOCACCIA, <i>relatore</i>	323
MASSINI	324
VIGO, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	324

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Buizza, Busoni, Canevari, Caporali, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crollalanza, Flecchia, Focaccia, Massini, Molinari, Porcellini, Rizzatti, Romano Domenico, Sanmartino, Terragni, Vaccaro e Voccoli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Castelli, per i lavori pubblici Colombo, per i trasporti Mannironi e per le poste e telecomunicazioni Vigo.

PORCELLINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Agevolazioni tributarie e concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi » (598).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie e concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

AMIGONI, *relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge tende a rendere possibile il trasferimento da parte dell'Unione italiana dei ciechi all'Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi del complesso di case popolari in corso di costruzione, e delle aree edificatorie di proprietà dell'Unione.

Poichè sarebbe impossibile per l'Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi sostenere le spese riguardanti le normali tasse di registro e ipotecarie, con questo disegno di legge si propone che il trasferimento avvenga senza oneri fiscali; altrimenti, l'Istituto dovrebbe vendere una parte delle proprietà per pagare le imposte.

Con l'articolo 2 si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui all'Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi, in base all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1560. Devesi però notare, a questo riguardo, che la Cassa depositi e prestiti non concede più mutui in base a questo decreto. Di conseguenza, con legge 8 aprile 1954, n. 144, che questa Commissione ha approvato recentemente, è stata stabilita una disposizione in base alla quale lo Stato accorda la garanzia dei mutui degli Istituti delle case popolari.

È chiaro che, se dovessimo approvare l'articolo 2 come è formulato, renderemmo inoperante questa possibilità di concessione dei mutui a favore dell'Istituto. In questo senso si è anche espressa la 5^a Commissione che ha dato il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro riafferma ancora una volta, a proposito del disegno di legge in esame la necessità, oltre che di riesaminare tutte le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie già concesse, di limitarle al minimo.

« Sotto tale aspetto, pertanto, la Commissione non può dare il suo assenso al provvedimento.

« Da un punto di vista di logica legislativa, qualora si volessero considerare valide, ai fini dell'approvazione del provvedimento, ragioni determinate anche in relazione ad una particolare tecnica che possano richiedere le case destinate ai ciechi, la Commissione ritiene che il disegno di legge potrebbe essere meglio for-

mulato in un articolo unico del seguente tenore:

” L'Istituto nazionale delle case popolari per ciechi è equiparato agli Istituti autonomi per le case popolari ad ogni effetto di legge ” ».

Mi sembra che il testo suggerito dalla Commissione finanze e tesoro soddisfi tutte le esigenze che hanno provocato il disegno di legge in esame.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo anche in questa occasione ribadisce la sua ferma intenzione di mettere una remora a tutte le agevolazioni in materia tributaria. Considerata però la situazione dell'Istituto nazionale per le case popolari per i ciechi che in sostanza ha il compito di costruire case a carattere economico e popolare per i ciechi, svolgendo nel settore di questa duramente provata categoria la stessa funzione che gli Istituti autonomi delle case popolari svolgono nei confronti della collettività dei cittadini bisognosi, mi sembra che la formula suggerita dalla Commissione finanze e tesoro, di equiparare cioè a tutti gli effetti di legge l'Istituto nazionale delle case popolari per ciechi agli Istituti autonomi per le case popolari, sia la migliore. Le funzioni di questi Istituti sono in realtà identiche, con la differenza che i benefici della costruzione di case economiche da parte di questo Istituto nazionale si rivolgono ad una categoria che deve essere, per ovvie ragioni, attentamente considerata. Trattandosi di una formula che non dà luogo a discussioni, anche perchè è stata adottata per altri Istituti, mi sembra che la Commissione possa senz'altro approvarla, superando così la difficoltà di integrare l'articolo 2 nell'originario testo governativo e mettendo la Cassa depositi e prestiti in condizione di concedere mutui all'Istituto nazionale per i ciechi.

Con questa formula estremamente semplice veniamo a risolvere la questione dell'esenzione dalle tasse di registro e diamo la possibilità alla Cassa depositi e prestiti di concedere i mutui in quanto sussiste la garanzia da parte dello Stato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo quindi all'esame degli articoli che — se non sorge opposizione — possiamo sostituire con l'articolo unico proposto dalla Commissione finanze e tesoro, accettato anche dal Governo:

« L'Istituto nazionale delle case popolari per ciechi è equiparato agli Istituti autonomi per le case popolari, ad ogni effetto di legge ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

AMIGONI, *relatore*. È necessario modificare in conseguenza il titolo del disegno di legge nei termini seguenti: « Sulle agevolazioni tributarie e concessioni di mutui allo Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi ».

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Disposizioni delle concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato » (245).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni delle concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato » (245).

Onorevoli colleghi, riferirò io stesso su questo disegno di legge.

È evidente la necessità di modificare la legge 5 dicembre 1941 n. 1476. Per rendersi conto di questa necessità, determinata dalla mutata struttura istituzionale dello Stato, basta osservare come in questa legge siano previsti come titolari di concessioni, i principi e le principesse reali, i cavalieri dell'Ordine supremo della Santissima Annunziata, gli alti dignitari di corte ecc. Del modo in cui questa legge va modificata si potrà discutere esaminando i singoli articoli; ragione per cui riterrei inopportuna una discussione generale.

MASSINI. Il nostro Presidente non ritiene necessaria una discussione generale. Io invece, contrariamente al suo avviso, ritengo che sa-

rebbe opportuna, nonostante sia perfettamente d'accordo con lui sulla necessità di carattere — dirò — costituzionale, della modificazione; e in ciò naturalmente, sono d'accordo tutti i colleghi. A mio avviso, è necessario tener presenti altri due aspetti di carattere generale. Noi vediamo che nel progetto vi è una certa contraddizione tra alcuni criteri enormemente estensivi, ed altri criteri molto restrittivi. Questa contraddizione dovrebbe essere evitata.

A tal fine, dobbiamo innanzi tutto metterci d'accordo. Vogliamo fare una legge di carattere restrittivo, o una legge di carattere estensivo? Nel primo caso, una parte notevole di coloro che dovrebbero godere di queste concessioni di viaggio, deve sparire; nel secondo caso, tali concessioni si dovrebbero estendere, non fosse altro che per amore di equiparazione. Come modesto rappresentante di una organizzazione di lavoratori, non sono contrario a che le Ferrovie dello Stato diano biglietti gratuiti a mezza Italia, perchè più clienti abbiamo, più siamo contenti. Ma è chiaro che, se l'Azienda ferroviaria, in quanto tale, ha piacere di servire la più larga parte di pubblico, è altrettanto vero, a parte la restrittività o l'estensività del provvedimento, che quegli enti ed istituzioni cui appartengono coloro i quali debbono beneficiare di queste concessioni devono rimborsare all'Azienda delle ferrovie dello Stato gli oneri corrispondenti. Sappiamo tutti che i due rami del Parlamento pagano all'Azienda delle ferrovie dello Stato fior di quattrini.

Non dobbiamo infatti dimenticare che, quando si tratta di dare qualche soldo ai ferrovieri, il Governo mette avanti la questione del passivo ferroviario. Voi conoscete il nostro documentato pensiero sul passivo del bilancio delle Ferrovie. Il passivo è determinato dal fatto che la metà di tutti quelli che viaggiano non pagano o godono di forti agevolazioni. È necessario quindi che l'azienda non subisca ulteriori danni, anche morali, rispetto alla sua rinomanza nazionale. Tutti i contribuenti devono sapere che non è vero che la Azienda ferroviaria spilla miliardi a più non posso allo Stato.

Il criterio, restrittivo o estensivo, deve, inoltre, essere omogeneo. Per esempio, di queste

concessioni possono godere i Capi di gabinetto, che abbiano esercitato per un anno le loro funzioni. Ma cosa vale di più: un Capo di gabinetto o un legislatore che, eletto dal popolo, per cinque anni svolge il suo mandato? Certamente quest'ultimo non è inferiore né per autorità né per funzioni. Ho voluto citare questo caso per dimostrare che bisogna esaminare a fondo la legge. Non siamo contrari ad esser larghi, ma vogliamo essere anche giusti.

CERABONA. Desidero fare qualche osservazione a completamento del pensiero del collega Massini. Dovremmo anzitutto, metterci d'accordo sul criterio da seguire per quanto riguarda queste concessioni. A mio avviso sarebbe opportuno adottare un criterio estensivo. Infatti, tanto per fare un esempio, ritengo che sia un non senso dare queste concessioni ai parlamentari con tre legislature e agli altri no; oppure, ad un Capo di gabinetto che sia rimasto in carica per due anni ed agli altri che abbiano esercitato le loro funzioni per minor tempo, no.

Per quanto riguarda l'origine della disposizione, che esiste già nell'attuale legge, che limita la concessione del permanente ai parlamentari con tre legislature, desidero ricordare che, nel passato regime, uno dei titoli per essere senatori era appunto quello delle tre legislature. Oggi questo riferimento non ha più senso: allora, i deputati con tre legislature si chiamavano « senatori ferroviari »; oggi non vedo perché, se il parlamentare non ha tre legislature, debba vedersi privato di tale beneficio. Una legislatura dovrebbe essere sufficiente.

E altrettanto dicasi per il Capo di gabinetto. Cerchiamo quindi di essere larghi, ma naturalmente senza sciupii volgari e condannevoli dallo stesso popolo italiano.

CANEVARI. A mio parere sarebbe opportuno passare senz'altro all'esame delle diverse categorie incominciando da quelle che possono dare adito a maggiori discussioni e dissensi. Siamo tutti d'accordo nel riconoscere la necessità di apportare delle modificazioni, per quanto riguarda la concessione di carte di libera circolazione ai Capi di gabinetto, ai se-

natori e ai deputati. Circa i Capi di gabinetto è chiaro che se si dà questa concessione al Capo di gabinetto del Ministero dei trasporti si dovrebbe dare anche a quello di un altro Dicastero che può avere relazioni col Ministero dei trasporti. Per quanto riguarda i deputati e i senatori, sarebbe giusto diminuire il numero di anni e di legislature perché essi possano avere diritto a questa concessione. Ma non bisogna esagerare. A mio avviso forse concedere la libera circolazione ad un parlamentare eletto una sola volta, come vorrebbe il collega Cerabona, sarebbe un po' esagerato.

A noi spetta il compito di dimostrare che questa legge viene impostata su criteri di equità, di giustizia, e non su favoritismi né per gli uni né per gli altri.

PORCELLINI. Non parlo per ragioni personali, perché io oggi ho due tessere di libera circolazione, ed una mi servirà sempre, anche se non fossi rieletto senatore: questo ho detto per dimostrare come io sia al di fuori di qualsiasi interesse.

Io non sono un « senatore ferroviario », sono un senatore ferroviere inquantoché sono pensionato delle Ferrovie. Noi abbiamo sempre visto questa istituzione di biglietti gratis con un occhio un pochino diffidente, e tante volte abbiamo visto che si commettevano abusi.

Ora a me sembra che il legislatore, anche se per ragioni politiche non viene rieletto, abbia sempre diritto alla tessera di libera circolazione. La figura del deputato o del senatore deve essere messa al suo giusto posto.

Giustamente il collega Massini ha detto: stabiliamo prima se vogliamo esaminare il disegno di legge in senso restrittivo o in senso largo. Ora io penso che questa determinazione verrà fuori nel corso della discussione tra di noi essendo tutti, chi per un verso chi per un altro, tecnici sull'argomento. Molti hanno la preoccupazione dell'elevato numero di queste tessere che sono 14 mila. Ma, è possibile che proprio noi, in questo momento, si voglia togliere tutti questi diritti che hanno un carattere acquisito? Pertanto io penso che se anche noi si vorrà eliminare certi abusi che vi sono stati, dobbiamo seguire il concetto di essere larghi, come si è stati larghi fino ad oggi.

CAPPELLINI. Abbiamo appreso da quello che ha detto il collega Porcellini che le tessere di libera circolazione sono 14 mila circa. Non è in realtà un numero eccezionale, relevantissimo. Ora, a me sembra che questo problema cadrebbe se per i funzionari fruanti per un titolo qualsiasi delle carte di libera circolazione, la spesa relativa gravasse sulle singole Amministrazioni. In questo caso le Amministrazioni stesse farebbero una certa opera per limitare tali concessioni, questo è affar loro; ma il diritto per legge non esclude che le Amministrazioni interessate paghino il costo di queste tessere.

Io penso che non sia possibile inserire nel presente disegno di legge questo nuovo orientamento perchè ciò significherebbe insabbiare la legge; credo però che il rappresentante del Governo potrebbe prendere impegno di farsi parte diligente affinchè i vari Ministeri studino il problema al fine di accollarsi l'onere derivante dalle tessere di libera circolazione che vengono concesse a funzionari dipendenti. In realtà noi pretendiamo da una Amministrazione un servizio gratuito che non ha nulla a che vedere con l'Amministrazione stessa. La Amministrazione delle ferrovie ha il dovere di prestarsi ad agevolare il viaggio di queste categorie, ma non ha il dovere di rinunciare a quello che è un suo diritto; non è l'interessato che deve pagare, paghi l'Amministrazione dalla quale l'interessato dipende.

Circa i senatori e i deputati, penso che ecludi il quale è stato eletto per una legislatura ha ben meritato e ha diritto a questa piccola ricompensa. Ora, se vogliamo seguire un criterio restrittivo, dobbiamo eliminare alcune categorie, se invece vogliamo largheggiare, lasciamo pure tutte le categorie che già fruiscono di questa agevolazione ed eventualmente estendiamo queste agevolazioni ad altre categorie.

A proposito dei senatori e dei deputati si è detto che concedendo il biglietto a chi ha fatto una sola legislatura si verrebbe ad agevolare i comunisti che potrebbero nelle elezioni successive far eleggere a questo scopo altri senatori e deputati. Ora è ben ingenua questa affermazione perchè non è possibile pensare che un partito come il comunista basi la sua attività propagandistica sul maggiore o minor numero di possessori di tessere gratuite,

e poi mi sembra che non sia giusto rivolgere questa affermazione solo ai comunisti, perchè questo vale anche per gli altri partiti essendoci anche in questi i non eletti.

In realtà l'attività di un parlamentare è sempre al di fuori del suo interesse personale, noi ci muoviamo in tutte le direzioni non per difendere i nostri interessi ma per difendere gli interessi della collettività in relazione al mandato che abbiamo ricevuto. Per queste considerazioni a me sembra che nei riguardi di queste categorie il criterio da seguire debba essere quello di largheggiare, pertanto sarei del parere di dare le tessere di libera circolazione a tutti i parlamentari non rieletti indipendentemente dal numero delle legislature e dalla durata delle legislature stesse.

CROLLALANZA. Questa discussione generale credo sia stata utile perchè è servita a fissare dei concetti fondamentali che potranno essere utilizzati nell'esame dei singoli articoli.

Io mi atterrò all'impostazione data dal collega Massini, cioè: si vuole largheggiare o restringere? Dico subito che, secondo me, non ci può essere in partenza nè un criterio di larghezza, nè un criterio di ristrettezza, ma ci dovrebbe essere, come sono sicuro che ci sarà, una obiettiva valutazione del progetto che abbiamo in discussione per esaminare dove esso presenti lacune e dove eventualmente presenti delle eccessive larghezze che possano essere eliminate.

Si è fatta una distinzione tra il settore politico e il settore dei funzionari; secondo me, c'è anche un terzo settore che è quello di alcune categorie particolari: per esempio, noi abbiamo la categoria delle medaglie d'oro che non rientrerebbe nè nell'una nè nell'altra categoria, ma costituita anch'essa di benemeriti della Patria.

Ma fermiamoci a queste due categorie principali che poi costituiscono la massa principale nella concessione di questi biglietti. Per quanto riguarda il settore politico in linea di massima concordo con il fatto che non si possa seguire lo schema della vecchia legge la quale ricalca le prime disposizioni in materia di concessioni ferroviarie, concessioni in vigore fin dai tempi del vecchio Stato piemontese.

Evidentemente la situazione è notevolmente mutata anche per l'estensione della stessa rete ferroviaria. Comunque c'è una considerazione dalla quale non possiamo prescindere ed è questa: che in tutti gli altri Paesi l'aver appartenuto ad uno dei due rami del Parlamento costituisce già un motivo tale per cui si ritiene di dover collocare su un certo piano questo legislatore di fronte alla Nazione e ciò importa la concessione di questi biglietti e la concessione di pensioni che non sono quelle misere che ci siamo concessi noi recentemente.

Forse l'Italia da questo punto di vista è stato il Paese più parsimonioso, più tirchio nei riguardi di queste concessioni, comunque il criterio di ridurre i termini per poter beneficiare di questa concessione mi sembra un criterio giusto salvo a scendere quando discuteremo i vari articoli all'esame delle singole situazioni. In linea di massima però dobbiamo convenire sulla opportunità che si adottino dei criteri di massima larghezza.

Per i funzionari si deve parlare di larghezza per il settore della burocrazia che serve le ferrovie, cioè per i ferrovieri, e questo perchè le concessioni e i biglietti gratuiti finiscono con l'essere una integrazione degli emolumenti. E sotto questo punto di vista, anche se il bilancio delle Ferrovie è deficitario queste spese debbono essere considerate come un aumento di spese generali. C'è viceversa la tendenza ad andare al di là delle ferrovie, perchè per il solo fatto che un ragioniere della Ragioneria generale dello Stato sia stato magari di passaggio nell'Amministrazione delle ferrovie, automaticamente ha diritto alla carta di libera circolazione.

Pertanto se vogliamo fare delle restrizioni facciamole pure, ma non in danno ai ferrovieri. A tale proposito osservo che anche in questa categoria vi sono delle lacune che debbono essere integrate: mi riferirò ad un altro settore che riguarda le ferrovie, a quello di coloro che costruiscono le ferrovie. Ora, se noi concediamo questi benefici ai ferrovieri, a maggior ragione dobbiamo concederli a coloro che hanno costruito le ferrovie durante tutta la loro carriera.

TERRAGNI. In linea di massima sono d'accordo con quanto è stato detto dai colleghi.

Però sono contrario all'affermazione che il disavanzo ferroviario derivi in parte notevole dalla concessione di tessere ferroviarie; io credo che tale disavanzo sia dovuto a ragioni di ben altra natura. Le tessere di libera circolazione in parte, sono rimborsate da qualche Amministrazione ed inoltre non possono essere utilizzate in continuazione. Circa i criteri di maggior larghezza enunciati dai colleghi sono d'accordo che bisogna cercare di essere piuttosto larghi. Per quanto riguarda i politici, pur convenendo con l'osservazione del collega Cerabona e ammettendo che il parlamentare oggi affronta dei sacrifici nella sua attività politica, non posso fare a meno di ricordare ai colleghi la reazione dell'opinione pubblica in occasione dell'aumento dell'indennità.

Perfettamente d'accordo invece per quanto riguarda le medaglie d'oro. Vi sono realmente delle categorie che devono esser tenute presenti perchè hanno ben meritato dal Paese. Se fosse possibile, sarebbe bene includere anche i grandi invalidi.

In merito ai funzionari sono d'accordo che sarebbe bene adottare un criterio estensivo nei confronti dei funzionari delle Ferrovie dello Stato che dovrebbero beneficiare di queste concessioni, soprattutto in funzione del loro servizio; ma sarebbe bene non eccedere troppo nei confronti degli altri funzionari. Evidentemente questa materia si presta a critiche e a creare differenze tra i funzionari. Certo che una volta adottato un criterio di larghezza difficilmente potremmo restringerlo. È necessario quindi non creare disparità di condizioni che non sono certamente nello spirito e nel sentimento del legislatore.

VOCOLI. A mio avviso la prima categoria che noi dobbiamo tenere in grande considerazione deve essere quella delle medaglie d'oro. Ad un giovane valoroso mutilato privo di una gamba, di un braccio e di un occhio, che un giorno incontrai presso l'ufficio delle pensioni dove egli si recava per far correggere, come mi diceva, degli errori commessi nell'attribuirgli la pensione, io promisi, offrendogli il braccio, nonostante la mia età, che avrei perorato la causa delle medaglie d'oro in ogni occasione. In Italia, onorevoli colleghi, sono

circa 230. Questi uomini che sono veramente i benemeriti del Paese, perchè hanno combattuto per difendere la Patria, l'integrità territoriale del nostro Paese, sono costretti a far la domanda all'Amministrazione delle ferrovie che concede o non concede. Per qual motivo non dare loro la tessera di libera circolazione quando dobbiamo tanto a questi valorosi? Credo che tutti i colleghi vorranno essere d'accordo con me nel sostenere la necessità di concedere il permanente innanzi tutto a questi uomini che si sono distinti per la difesa della nostra Patria.

VACCARO. Si è domandato se in questa legge si debba essere larghi o rigorosi nella concessione di biglietti ferroviari. Secondo me, noi non dovremmo essere nè larghi nè rigorosi, dovremmo fare le cose con severa giustizia.

Per quanto riguarda le concessioni ai parlamentari, onorevoli colleghi, vi prego di considerare che noi purtroppo siamo costantemente vigilati, e d'altra parte è bene che sia così, dall'opinione pubblica; non possiamo dimenticare che su tutti i giornali si è fatto un po' di chiasso per la Cassa di previdenza, eppure abbiamo fatto le cose così misere che poco ci gioverà quando raggiungeremo (se la raggiungeremo) l'anzianità prevista. Addirittura contro di noi si è scagliata l'opinione pubblica perchè noi saremmo i dilapidatori dell'Erario dello Stato. Credo sarebbe bene che a questa campagna non se ne aggiunga un'altra per i biglietti ferroviari gratuiti, per noi e per le nostre famiglie. Mi permetto di far considerare ai colleghi questa circostanza perchè si sia cauti nella concessione di questi biglietti nei riguardi dei parlamentari.

BARBARO. Aderisco pienamente a quanto ha detto il collega Voccoli nel senso di dover tenere soprattutto in considerazione i grandi mutilati. Ho seguito con attenzione tutto quanto è stato detto dagli onorevoli colleghi e mi pare che si possa insistere sul concetto di largheggiare nei riguardi dei politici.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme concernenti l'ordinamento di alcune categorie del personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (615) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme concernenti l'ordinamento di alcune categorie del personale dell'Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

La 5^a Commissione ha dato il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro osserva che non sarebbe consentito l'utilizzo di disponibilità di esercizi precedenti in base alla legge 13 marzo 1953, n. 151.

« In via affatto eccezionale può ravvisarsi tale possibilità per l'esercizio 1953-54 dato che il conto di giugno, ultimo dell'esercizio, si integra normalmente nel conto suppletivo di luglio. Raccomanda inoltre di esaminare con attenzione che la riforma proposta negli organici non abbia a creare oneri di bilancio ulteriori a carattere continuativo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

FOCACCIA, *relatore*. Sarò molto breve: si tratta di una legge che riveste una importanza notevole da tutti riconosciuta per l'ordinamento di alcune categorie del personale di gruppo C del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Allo scopo di evitare delle sperequazioni venne presentato questo disegno di legge dal Ministro di allora, senatore Pannetti. Il disegno di legge è veramente utile per il funzionamento dell'Amministrazione, nonostante riguardi il personale più modesto ma tuttavia indispensabile per il funzionamento di tutti i servizi tecnici ed amministrativi. Allo scopo di non andar molto per le lunghe propongo alla Commissione di votare favorevolmente il disegno di legge nel testo che ci è stato trasmesso dalla Camera, anche perchè il sottosegretario Lucifredi mi ha informato che il Governo non accetterebbe ulteriori estensioni dei benefici che questa legge apporta.

MASSINI. Devo far presente che la categoria, non completamente soddisfatta di questo disegno di legge, ci aveva dato l'incarico di presentare qualche emendamento. Noi tuttavia ci rendiamo conto che in tal modo porteremmo alle lunghe la discussione con gravi inconvenienti. Quindi, se il Governo è d'accordo nell'approvazione di questa legge, pur dovendo dichiarare, per dovere di solidarietà con la categoria, che in qualche punto la legge non è completamente perfetta, allo scopo di non ritardare ulteriormente l'approvazione, rinunciamo alla presentazione di emendamenti.

VIGO, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Ringrazio i componenti la Commissione della loro sensibilità. Debbo dire, per serenità di tutti, che noi nel gruppo B ruolo trasitorio abbiamo trattenuto anche quelli del 1887 i quali aspettano proprio questa legge per poter usufruire dei benefici ed essere mandati a riposo.

Abbiamo voluto coprire l'onere finanziario con le economie interne e per questo il Tesoro ha accettato la possibilità di sviluppo dei vari ruoli. Ritengo sia necessario non rimandare l'approvazione della legge, ed invito gli onorevoli senatori ad approvarla così come è stata trasmessa dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo quindi all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il ruolo del personale di gruppo C della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è modificato come segue e comprende:

a) un quadro dei capi di ufficio e un quadro del personale esecutivo di ufficio;

b) un quadro dei capi delle officine postelegrafiche e un quadro del personale esecutivo delle officine postelegrafiche;

c) un quadro dei capi radiotelegrafisti e capi radioelettricisti e un quadro del personale esecutivo radiotelegrafista e radioelettricista;

d) un quadro dei capi delle officine di posta pneumatica urbana e un quadro del personale esecutivo delle officine di posta pneumatica urbana.

La tabella n. 3 dell'allegato A alla legge 29 aprile 1950, n. 229, nonché quella di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1951, n. 1175, sono sostituite dalla tabella n. 3 annessa alla presente legge, vistata dai Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro.

(È approvato).

Art. 2.

I posti di primo ufficiale meccanico elettricista (grado IX del quadro D di cui alla tabella allegata alla presente legge) sono conferiti con le norme previste dal primo comma dell'articolo 11 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, agli ufficiali meccanici elettricisti di 1^a classe, forniti del titolo di studio di cui alla lettera c) dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che contino almeno quindici anni di anzianità nel grado X.

(È approvato).

Art. 3.

I posti di primo ufficiale radiotelegrafista e di primo ufficiale radioelettricista (grado IX del quadro F di cui alla tabella allegata alla presente legge) sono conferiti con le norme previste dal primo comma dell'articolo 11 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, rispettivamente agli ufficiali radiotelegrafisti di 1^a classe e agli ufficiali radioelettricisti di 1^a classe, forniti del titolo di studio di cui alla lettera c) dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che contino almeno tre anni di anzianità nel grado X.

(È approvato).

Art. 4.

Dopo il primo collocamento nei quadri del personale delle officine di posta pneumatica urbana, da effettuarsi con le norme transitorie di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tanto per l'ammissione al grado iniziale quanto per la progressione di carriera

si osservano le disposizioni vigenti per il ruolo di gruppo *C*, quadri del personale delle officine postelegrafiche.

(È approvato).

NORME TRANSITORIE E SPECIALI.

Art. 5.

Per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del conferimento dei posti di primo ufficiale meccanico elettricista (grado IX del quadro *D* di cui alla tabella allegata), il periodo di permanenza nel grado X, stabilito in anni quindici dal precedente articolo 2, è diminuito ad anni otto.

Per la stessa durata di un triennio, ai fini dell'avanzamento al predetto grado di primo ufficiale meccanico elettricista, si prescinde dal requisito del titolo di studio di cui alla lettera *c*) dell'articolo 16, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

(È approvato).

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti previsti nei quadri *G* e *H* dell'allegata tabella sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami, al personale della posta pneumatica urbana, proveniente dalle Società ex concessionarie del servizio stesso assunto alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fino a tutto il 31 dicembre 1948 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 7.

Per il conferimento dei posti previsti dall'articolo precedente saranno banditi i seguenti concorsi, rispettivamente riservati alle sottoindicate categorie di personale:

a) il primo, per i posti di grado VIII e IX (quadro dei capi delle officine di posta pneumatica urbana), per gli attuali dirigenti tecnici e capi di officine di posta pneumatica urbana;

b) il secondo, per i posti di grado IX e X (quadro del personale esecutivo delle officine

di posta pneumatica urbana), per gli attuali meccanici ed elettricisti specializzati posta pneumatica urbana;

c) il terzo, per i posti di grado XI, XII e XIII (quadro del personale esecutivo delle officine di posta pneumatica urbana), per gli attuali macchinisti e meccanici di rete di posta pneumatica urbana.

La domanda per l'ammissione ai concorsi deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Ai concorsi previsti dai commi precedenti può essere ammesso, previo parere del Consiglio di amministrazione, anche il personale che non sia in possesso del titolo di studio prescritto dalla lettera *c*) dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

(È approvato).

Art. 8.

L'esame del concorso previsto nelle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 7 consta di una prova pratica e di una orale sui seguenti argomenti:

1° Saggio pratico dal quale risulti la capacità del candidato di lavorare con la necessaria speditezza e con la precisione richiesta per le apparecchiature e macchinari in uso nel servizio di posta pneumatica urbana.

Il saggio consiste nel disegno e costruzione di un pezzo di macchinario del quale sono forniti i dati.

Il candidato, che non riporti l'idoneità nel saggio previsto dai commi precedenti, non è ammesso all'altra prova di esame.

2° Descrizione particolareggiata delle apparecchiature e dei macchinari in uso per il servizio di posta pneumatica urbana, moto, forza, equilibrio, macchine semplici, lavoro meccanico, trasformazione del movimento, magneti, magnetismo terrestre, bussole, elettromagneti, accumulatori, legge di Ohm, circuiti derivati, effetti della corrente, costanti delle pile, metalli e leghe metalliche, ferro ed acciaio, tempera, ricottura, bagni per pulire ed imbiancare i metalli e le leghe, vernice per metalli, galvanoplastica.

3° Nozioni di geografia delle comunicazioni e di contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

Art. 9.

L'esame del concorso previsto nella lettera c) del precedente articolo 7 consta di una prova pratica e di una prova orale sui seguenti argomenti:

1° Saggio pratico dal quale risulti che il candidato abbia la capacità di lavorare con la necessaria speditezza e con la precisione richiesta per le apparecchiature e macchinari in uso nel servizio di posta pneumatica urbana.

Il saggio consiste nella costruzione di un pezzo del quale è fornito il campione.

Il candidato che non riporti l'idoneità nel saggio previsto dai commi precedenti, non è ammesso all'altra prova di esame.

2° Descrizione delle apparecchiature e dei macchinari in uso per il servizio di posta pneumatica urbana. Nozioni di meccanica e di elettrotecnica.

3° Nozioni di geografia delle comunicazioni.

(È approvato).

Art. 10.

La Commissione esaminatrice per i concorsi previsti nelle lettere a) e b) dell'articolo 7, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al V del gruppo A, presidente, e di due funzionari di grado non inferiore al VI del gruppo A, membri, tutti appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del suddetto Ministero di grado non inferiore al IX del gruppo A.

La Commissione per il concorso previsto nella lettera c) dello stesso articolo 7, pure da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al VI del gruppo A, presidente, e di due funzionari di grado non inferiore all'VIII del gruppo A, membri, tutti appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del suddetto Ministero di grado non inferiore al IX del gruppo A.

(È approvato).

Art. 11.

Per ciascuno dei tre concorsi previsti dal precedente articolo 7 viene compilata una distinta graduatoria e le nomine dei vincitori si effettuano nel modo seguente:

1° per il concorso previsto dalla lettera a) del predetto articolo si fa luogo prima alla nomina nel grado VIII e quindi nel grado IX fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, seguendo l'ordine di graduatoria;

2° per il concorso di cui alla lettera b) dello stesso articolo 7 si fa luogo prima alla nomina nel grado IX e quindi nel grado X fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, seguendo l'ordine di graduatoria;

3° per il concorso di cui alla lettera c) del ripetuto articolo 7 si fa luogo prima alla nomina nel grado XI e quindi nei gradi XII e XIII fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, sempre seguendo l'ordine di graduatoria.

(È approvato).

Art. 12.

Al personale del ruolo di gruppo C e di quello subalterno dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che in virtù degli articoli 96 e 99 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, aveva acquisito il titolo alla sistemazione in pianta stabile e che, in base al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, ed al regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, ebbe una sistemazione diversa, viene attribuito il massimo stipendio rispettivamente del grado X e di messaggere di 2^a classe, purchè appartenenti a tali gradi. Parimenti agli impiegati del grado X del gruppo C che, avendo a suo tempo sostenuto con esito favorevole gli esami di idoneità previsti dall'articolo 82 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, per la nomina al gruppo C, ottennero invece tale nomina soltanto in forza del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 481, viene attribuito il massimo stipendio dello stesso grado X.

Sono altresì attribuiti due scatti di stipendio, nel grado attualmente rivestito, al per-

sonale di gruppo *C* che conseguì la nomina ad impiegato ai sensi dell'articolo 80 del citato regio decreto-legge n. 1858, nonché a quello che ebbe a superare gli esami di concorso per la nomina ad impiegato di 2^a categoria previsti dal regio decreto 16 maggio 1909, n. 341.

Il personale appartenente al ruolo di gruppo *C* ed a quello subalterno che, a suo tempo, aveva acquisito il titolo alla sistemazione in ruolo a norma degli articoli 96 e 99 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, licenziato in applicazione del regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, e successivamente riassunto in servizio non di ruolo alle dipendenze della Amministrazione postelegrafonica, è inquadrato in soprannumero rispettivamente nel grado X del gruppo *C* ed in quello di messaggere di 2^a classe, ed è collocato in tali gradi dopo l'ultimo dei presenti nei gradi stessi, nell'ordine della graduatoria dei concorsi banditi ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592.

L'inquadramento medesimo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per il riassorbimento del soprannumero, si osservano le norme dell'articolo 3, comma secondo, del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1345.

Le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma del presente articolo hanno effetto dal 1^o luglio 1951.

Le disposizioni di questo articolo si applicano al solo personale che alla data di entrata in vigore della presente legge appartenga ai ruoli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e che ne faccia domanda entro sessanta giorni dalla data medesima.

(È approvato).

Art. 13.

Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 5, comma terzo, del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376, nel quadro transitorio del ruolo del personale di gruppo *B* di cui alla tabella n. 2 dell'allegato *A* alla legge 29 aprile 1950, n. 229, sono aumentati 6 posti nel grado VI, 26 posti nel grado VII e 200 nel grado VIII e ridotti 232 posti nel grado IX.

(È approvato).

Art. 14.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità dello stanziamento del capitolo 1 dello stato di previsione della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1953-54 e con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per il medesimo esercizio 1953-54.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.